

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA**

Il Tribunale di Monza, sezione I civile, nella persona della Dott.ssa Carmen Arcellaschi in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza nr. OMISSIS R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 26.10.2011 da

INVESTITORI

- attori -

CONTRO

BANCA

- convenuta -

OGGETTO: NEGOZIAZIONE VALORI MOBILIARI

All'udienza del 18.12.2012 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come di seguito trascritte.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI ATTORI

Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectiis*:

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

1) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di acquisto di tutte le obbligazioni in oggetto, innanzitutto per il comportamento della Banca convenuta, in contrasto con norme imperative (artt. 21 - comma 1 - D. Lgs, 58/98, 27, 28 - commi 1 e 2 - e 29 Regolamento CONSOB 1522/98 ed art. 47 Costituzione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 - comma 1 -cod. civ.;

2) Conseguentemente condannare BANCA, ora BANCA, a restituire ai coniugi OMISSIS, ex art. 2033 cod. civ., l'importo versato dagli Attori per l'acquisto dei bond argentini, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (trattandosi infatti di debito di valuta) sino all'effettivo pagamento, sempre che codesta On.le Giustizia non ritenga che liquidazione debba aver luogo per un differente maggiore o minore ammontare;

Col che condannare BANCA, ora OMISSIS, a restituire:

- ai Sig.ri INVESTITORI, l'importo di E. 10.087,99 (Euro diecimilaottantasette/99), oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli Indici ISTAT fino all'effettivo pagamento ovvero il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia;

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott.ssa Carmen Arcellaschi, n. 1212 del 7 maggio 2013

Verso il corrispondente obbligo dei coniugi medesimi di consegnare al detto Istituto gli interessi sinora percepiti sulle obbligazioni argentine, nella misura che sarà determinata in corso di causa o che verrà ad essere fissata da codesta On.le Giustizia;

IN VIA SUBORDINATA

Condannare BANCA, ora BANCA, a risarcire agli Attori ogni danno da questi ultimi sofferto ex artt. 1218 e segg. cod. civ., non avendo infatti l'Istituto eseguito esattamente le prestazioni cui era tenuto, in base alle argomentazioni svolte in premessa; il tutto in misura corrispondente alle richieste attoree formulate in via principale ovvero nel diverso maggiore o minore ammontare che sarà liquidato da codesta Giustizia;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari - compresi I.V.A., CP.A. e contributo forfettario del 12,50%.

TRIBUNALE DI MONZA

Nella causa (R.G. n. OMISSIS G.I. Dott.ssa Carmen Arcellaschi), promossa con atto di citazione da:

INVESTITORI

- attori -

Contro

BANCA

- convenuto -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI BANCA

BANCA, come sopra rappresentato e difeso, precisa le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, anche in via cautelare e sommaria, deduzione e/o eccezione, così provvedere:

1) Nel merito ed in via principale: accertata e/o dichiarata l'assenza delle cause di nullità dedotte da controparte, accertato e dichiarato che, in ogni caso, BANCA Cab non ha violato alcun obbligo né contrattuale, né precontrattuale, per effetto rigettare tutte le domande degli Attori.

2) Nel merito in via subordinata' nella denegata ipotesi in cui vengano giudicate fondate, anche solo parzialmente, le pretese degli Attori e venga ravvisata una qualche responsabilità contrattuale c/o extracontrattuale in capo a BANCA, accertato che l'importo delle cedole percepite dagli Attori ammonta ad Euro 900,00, accertata la somma eventualmente ricavata dalla vendita delle obbligazioni per cui è causa o, nell'ipotesi in cui gli Attori siano ancora in possesso delle obbligazioni per cui è causa, accertato il valore attuale delle obbligazioni, pari a circa il 30-33% del lordo valore nominale, volersi conseguentemente ridurre la somma pretesa dagli Attori, anche in via equitativa condannare gli Attori alla restituzione delle obbligazioni acquistate in favore di BANCA.

3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti della lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori sono cointestatari di un deposito amministrato presso BANCA, aperto nel 2000.

In data 14.07.2000 hanno acquistato obbligazioni Argentina per un valore nominale di euro 10.000 tasso 9%, fin seguito al noto definiti, i titoli non venivano rimborsati alla scadenza e cessavano di produrre interessi.

Assumono gli attori di non essere stati informati dei rischi connessi a tale investimento, che sarebbe stato loro consigliato dal funzionario omissis, senza segnalare il conflitto di interessi e hanno convenuto in giudizio BANCA, chiedendo pronunciarsi la nullità, l'annullamento e/o la risoluzione del contratto per inadempimento della Banca agli obblighi imposti dal T.U.F., con le pronunce consequenziali.

La banca si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse domande, assumendo che gli attori avevano in essere un deposito amministrato, non avevano sottoscritto alcun contratto di consulenza e/o gestione degli investimenti finanziari e si erano determinati autonomamente all'acquisto delle obbligazioni Argentina, sebbene informati del rischio connesso all'alto tasso di interesse. Si erano rifiutati di fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria e sulla loro propensione al rischio.

In ogni caso, avevano un portafoglio titoli che comprendeva anche azioni e fondi comuni di investimento OMISSIS, per cui l'acquisto di obbligazioni Argentina era in linea con il profilo speculativo del portafoglio titoli.

Preliminarmente, avuto riguardo alle domande rassegnate da parte attrice, che allega la violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, imposto dall'art. 21 D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 ai soggetti che prestano dei servizi di investimento, va precisato che tale violazione non può dar luogo alla nullità dell'ordine di acquisto ma, al più, può legittimare una domanda di risarcimento del danno ed eventualmente di risoluzione del contratto.

Appare condivisibile l'orientamento di quella giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché di autorevole dottrina, che esclude che la violazione degli obblighi imposti dal D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e dal regolamento Consob 1.7.1998 n 11522 possa dar luogo a nullità dell'ordine di acquisto.

La nullità non è testuale, non essendo prevista dalla normativa citata, che, nell'unico richiamo a quelli che possono essere i rimedi alla violazione degli obblighi prescritti, fa riferimento ai giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori (art. 23, comma 6 D.Lgs. 24.02.1998 n. 58).

Non appare convincente la ricostruzione del rimedio in termini di nullità per inosservanza di norme imperative, ai sensi dell'art. 1418. I comma cod. civ.

Come evidenziato dalla S.C. nella sentenza 29.09.2005 n. 19024, la contrarietà a norme imperative considerata dall'art. 1418, primo comma c.c. quale causa di nullità del contratto postilla che essa attenga a elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto, i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura della norme violate, non può dar luogo a nullità del contratto.

Nel nostro ordinamento giuridico, la violazione di regole di condotta nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto dà luogo a responsabilità per inadempimento, che legittima una domanda risarcitoria e, nei casi di inadempimento di particolare rilevanza, di risoluzione del contratto.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott.ssa Carmen Arcellaschi, n. 1212 del 7 maggio 2013

Il contrasto sul punto tra i giudici di merito ha indotto la S.C. a rimettere la questione alle sezioni unite, con ordinanza 16.02.2007 n. 3683.

Con sentenza 19.12.2007 nr. 26724, la Cass. s.u. ha ritenuto che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti.

Può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.

In nessun caso, in diretto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei succennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma I, cod. civ.

Ciò premesso, va rilevato che, sebbene gli attori si siano ributti di fornire informazioni sulla loro propensione al rischio e sulla loro situazione finanziaria, ciò nondimeno dal portafoglio titoli si desume una propensione al rischio certamente superiore ad un livello medio, che si può ritenere di tipo speculativo.

1) alla documentazione prodotta dalla convenuta si desume, che, alla data del 31.12.2000. gli attori detenevano solo azioni e quote dei fondi comuni OMISSIS, oltre alle obbligazioni Argentina oggetto del presente giudizio.

Da ciò si desume che l'acquisto di obbligazioni Argentina, che hanno sempre avuto un rating "B", che indica un titolo speculativo, era in linea con il profilo di rischio desumibile dal portafoglio titoli di parte attrice, motivo per cui l'investimento in questione non si presentava inadeguato.

Nel presente giudizio è stato sentito in qualità di teste, il funzionario che ha trattato l'investimento mobiliare oggetto del presente giudizio, OMISSIS, che ha riferito che le obbligazioni Argentina sono state richieste dal signor OMISSIS in quanto davano un alto rendimento.

Ha precisato che il signor OMISSIS voleva un alto rendimento con un basso rischio, al che il funzionario gli avrebbe fatto presente che l'elevato rendimento comportava anche un altro rischio, che gli Stati del Sud America erano caratterizzati da una certa instabilità e per tale motivi era un investimento comunque rischioso.

Ciò nonostante il signor omissis ha deciso di acquistare le obbligazioni in questione.

Il teste ha anche precisato che nel 2001, il titolo valeva il 15% in meno e lui ha avvisato tutti i clienti in merito al rischio connesso alle obbligazioni Argentina, ma il signor OMISSIS ha deciso di non venderlo, sebbene fosse stato consigliato di farlo, in quanto la perdita in quel momento sarebbe stata limitata.

Non è stata sollevata eccezione alcuna di incapacità del teste, che il procuratore di parte attrice ritiene inattendibile, in quanto legato alla banca da un rapporto contrattuale di consulenza, mentre all'epoca dei fatti era dipendente.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott.ssa Carmen Arcellaschi, n. 1212 del 7 maggio 2013

Va, nondimeno, rilevato che l'acquisto era in linea con il portafoglio speculativo degli attori, motivo per cui l'investimento non si profilava inadeguato e la banca non è incorsa in nessuna violazione sul punto.

Le obbligazioni Argentina sono state acquistate per un importo molto limitato, anche tenuto conto degli altri titoli già detenuti (L. 41.000.000 investiti in azioni e Lit. 23.000.000 in fondi comuni) e rappresentavano una quota del 25% dell'intero portafoglio titoli.

Gli attori non hanno fornito elementi a sostegno delle tesi per cui le obbligazioni Argentina fossero già nel portafoglio della banca, che avrebbe, quindi, agito in conflitto di interesse.

In definitiva, il limitato importo investito e il fatto che si trattasse di un titolo analogo nel profilo di rischio a quelli già detenuti, inducono a ritenere che l'acquisto delle obbligazioni Argentina sia frutto di una scelta consapevole dei rischi prospettati e rende verosimile la dichiarazione del teste, laddove afferma che l'acquisto di titoli Argentina con un tasso di interesse del 9% era diretta ad Ottenere una maggior remuneratività degli investimenti mobiliari.

Pertanto, le domande attoree devono essere rigettate.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OMISSIS nei confronti di BANCA, come sopra rappresentata, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Monza l' 11 marzo 2013

Il giudice

Dr. Carmen Arcellaschi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*